

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 22 gennaio 1965, concernente la modificazione della legge
sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti

(dell'11 marzo 1965)

Il messaggio numero 1271 del 22 gennaio 1965 con il quale il Consiglio di Stato accompagna il disegno di legge relativo ad alcune modificazioni della legge del 9 luglio 1963 sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti, trova la sua giustificazione nella situazione creata per i pensionati in seguito alla quarta revisione dell'AVS. Con questa revisione, infatti, che ha aumentato di un terzo le rendite AVS; si è creata la possibilità di una sovrassicurazione, per cui con il disegno di legge in esame si vuole adeguare, diminuendolo, il guadagno assicurato alle nuove rendite versate dall'AVS dopo la quarta revisione, così come ha fatto la Cassa pensioni del personale federale.

Approfittando di questa occasione e del fatto che la situazione della Cassa pensioni è migliorata in seguito al ringiovanimento del corpo degli assicurati, sono state introdotte nel disegno di legge, oltre alla citata riduzione del guadagno assicurato, altre modificazioni dirette a migliorare il trattamento dei pensionati e degli iscritti alla Cassa risparmio, semplificando nello stesso tempo il lavoro amministrativo. Le più importanti modificazioni sono quelle concernenti gli articoli:

Art. 5 — Membri della Cassa Pensioni.

Art. 7 — Passaggio dalla C.R. alla C.P.

Art. 14 — Stipendio computabile.

Artt. 20 e 21 — Contributo del datore di lavoro e contributo dell'assicurato.

Ecco comunque le modificazioni apportate dalla legge.

Con la modificazione dell'art. 5, lett. c) si precisa che la iscrizione alla Cassa Pensione di impiegati oltre i quarant'anni di età avviene non soltanto in via eccezionale, come è stabilito nella legge in vigore, ma *quando l'assunzione è nell'evidente interesse del datore di lavoro*. Viene inoltre soppresso l'ultimo periodo della lett. c) il quale prevede il modo di calcolo della riserva matematica e l'effetto retroattivo dell'ammissione alla C.P. al trentunesimo anno di età dell'impiegato.

L'art. 7 della legge viene completato con un capoverso 3 il quale regola l'ammissione alla C.P. dell'impiegato iscritto alla C.R. per ragioni di età, dopo quindici anni di appartenenza alla stessa, purché ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dal compimento dei quindici anni di appartenenza alla stessa. L'attuale capoverso 3 diventa pertanto il capoverso 4. Le altre modificazioni sono in relazione alla modificazione dell'art. 21 lett. b) o sono soltanto delle precisazioni.

La modificazione che ha diretta relazione con gli effetti della quarta revisione dell'AVS è tuttavia quella dell'art. 14. La legge del 9 luglio 1963 stabilisce che dallo stipendio annuo computabile agli effetti viene dedotta una quota fissa di coordinamento con l'AVS di Fr. 1.500,—. Questa deduzione viene proposta nel disegno di legge in esame nella misura del 20 %, *ma al massimo di Fr. 2.500,—*. Nel disegno di legge è tuttavia incorsa una omissione: quella dell'ultimo periodo, che recita:

« Questa deduzione non si applica agli impiegati iscritti all'Assicurazione risparmio »; la stessa deve pertanto aggiungersi all'art. 14 capoverso 1 del disegno di legge.

In sede di discussione commissionale è stato accennato alla eventualità di fissare la percentuale di deduzione della quota di coordinamento con l'AVS al 15 % anziché al 20 % per favorire le categorie di impiegati con basso stipendio e dare così un maggior contenuto sociale alla C.P., come è il caso dell'AVS, considerato che se la pensione di questi impiegati aggiunta alla rendita AVS dovesse arrivare anche al limite dello stipendio percepito dall'assicurato durante il servizio, lo stesso non supera affatto le esigenze di una esistenza decorosa. Si è osservato che il disegno di legge è stato approvato comunque dal Fronte Unico dei dipendenti dello Stato e dei docenti e che la percentuale proposta è quella convenuta anche in sede federale. Tuttavia, in sede federale esistono possibilità di avanzamento delle ultime classi in relazione all'anzianità di servizio, che non sono previste nella legge cantonale sugli stipendi del personale dello Stato e dei docenti.

Importante è la modificazione apportata alla legge per quanto concerne il versamento dei contributi alla Cassa regolato dagli art. 20 e 21. L'art. 20 stabilisce infatti un premio ordinario annuo da parte dello Stato dell'8 % invece dell'attuale 7 %, e un premio mensile pure di Fr. 8,— invece dei Fr. 7,50 fissati dalla legge del 9 luglio 1963. Inoltre lo Stato si assume interamente il pagamento dell'intero premio per la copertura dell'aumento dei guadagni assicurati determinato dagli aumenti individuali di stipendio per anzianità e promozione, mediante il versamento di un contributo annuo, stabilito dal perito.

L'aumento del contributo ordinario annuo dal 7 % all'8 % e del contributo mensile da Fr. 7,50 a Fr. 8,—, e il versamento del contributo annuo stabilito dal perito a copertura dell'aumento dei guadagni assicurati determinato dagli aumenti individuali di stipendio per anzianità e promozione, vale anche per i Comuni, i consorzi e gli enti morali aventi scuole professionali o di altro ordine, dipendenti da essi direttamente ma sussidiati dal Cantone o dalla Confederazione.

L'art. 21 concernente il contributo degli assicurati, aumenta pur esso dal 7 % all'8 % il contributo ordinario annuo degli stessi, ma sopprime il contributo mensile e il contributo unico previsto dalla legge in vigore a copertura dell'aumento dei guadagni assicurati determinato dagli aumenti individuali di stipendio per anzianità e promozione, assunto interamente — come abbiamo detto — dal datore di lavoro. Per ragioni di euritmia viene stralciata l'ultima parte del capoverso 1, relativa al versamento della riserva matematica già prevista dall'art. 2 capoverso 2 riferentesi al riscatto degli anni di assicurazione da parte dell'impiegato che al momento della sua ammissione alla Cassa ha più di trentacinque anni, ma non ha superato i quarant'anni di età.

Nell'art. 26 viene incluso il limite del 60 % della pensione oltre il quale la stessa viene ridotta della parte eccedente quando si tratta di *parenti bisognosi* ignorati nella legge attuale. Per gli stessi viene pure fissato il limite di Fr. 6.000,— sotto il quale non si fa luogo a deduzione.

L'art. 30 contiene un paragrafo in base al quale *sono computabili gli anni di assicurazione effettivi, ritenuto che le frazioni superiori a sei mesi valgono un anno intero.*

All'art. 31 concernente il supplemento fisso in caso di pensione per invalidità, fissato attualmente in Fr. 3.600,— fintanto che l'impiegato non percepisce la rendita AVS, viene graduato secondo l'età della moglie — se si tratta di impiegato sposato o divorziato con obbligo di corrispondere alimenti alla moglie — o di pensionato di sesso femminile coniugato, di coniugi al beneficio di una pensione di invalidità, di pensionato — uomo o donna — non coniugato. Si rinvia per brevità al disegno di decreto (pag. 11).

Nell'ultimo capoverso dell'articolo, che si riferisce al calcolo della pensione della *vedova*, si è sostituito il plurale al singolare.

Nell'art. 38 è contenuta una precisazione concernente il computo del guadagno assicurato, nel senso che la perdita del diritto alla pensione di invalidità nella misura in cui e fino a quando il nuovo guadagno maggiorato dalla pensione supera l'importo annuale percepito al momento del collocamento a riposo avviene quando l'assunzione del nuovo impiego o l'esercizio di una attività lucrativa qualsiasi avviene « prima di aver raggiunto il limite di età per il pensionamento per vecchiaia ».

Nell'art. 49 cpv. 1 relativo alle prestazioni a favore di parenti bisognosi, viene tolto l'inciso « di durata limitata ».

L'art. 51 capoverso 2 non prevede più il richiamo al supplemento fisso di cui agli art. 30 capoverso 2, e 31 versato fin quando l'assicurato non percepisce la rendita AVS.

Nell'art. 52, riferentesi alle prestazioni in caso di morte, viene stralciato il riferimento alla tassa mensile di cui agli art. 20 e 21 alla C.P.

Infine l'art. 75 viene corretto sostituendo il termine *pensionati* con il termine « *pensionamenti* » completandolo inoltre con la dizione « salvo che a favore del pensionato, per l'applicazione dell'art. 31 ».

L'art. 2 del disegno di legge fissa i termini di notifica per il passaggio alla C.P.

L'art. 3 concerne i diritti acquisiti. In base allo stesso, sugli eventuali aumenti di guadagno computabile determinati dall'entrata in vigore della modificazione della legge sugli stipendi del personale dello Stato e dei docenti, pur essa davanti al Gran Consiglio, e conseguiti al 1. settembre 1964 i membri della C.P. e della C.R. pagano una tassa di aumento del 50 % e il datore di lavoro del 70 %.

Il messaggio rileva che si è rinunciato ad inserire nella legge la clausola limitativa della pensione totale per vecchiaia o invalidità (C.P. e AVS assieme) al 90 % dello stipendio lordo per gli sposati e dell'80 % per i celibi, o addirittura all'80 % per i superstiti.

Nel messaggio sono incorsi due errori: a pag. 1, nel secondo capoverso dove è scritto « al 31 dicembre 1964 », bisogna leggere « 1963 », e a pag. 5 nell'ultima riga dell'art. 3 capoverso 2 del disegno di legge, dove si legge « 1.318 milioni », si deve leggere « 1.098 milioni ».

Per le conseguenze finanziarie delle modificazioni proposte, si fa riferimento al capitolo III del messaggio governativo, pag. 6. Per le basi statistiche dei calcoli e per gli effetti delle modificazioni sul trattamento dei pensionati si rinvia alle tabelle esemplificative annesse al messaggio.

Concludendo, premesso quanto sopra e considerato che il complesso del disegno di legge presentato dal Consiglio di Stato con il suo messaggio in esame è stato approvato dal personale interessato attraverso il suo Fronte Unico, la Commissione della Gestione aderisce allo stesso e ne propone l'approvazione da parte dell'on. Gran Consiglio.

Per la Commissione della Gestione:

D. Visani, relatore

Antognini — Agustoni — Boffa —
Bottani — Caroni — Coppi — Frasci-
na — Generali — Giovannini — Gu-
scetti — Pelli — Rossi-Bertoni —
Verda — Wyler

